

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Art. 1 - Validità

Il presente “Regolamento” è approvato dalla Assemblea costituente regionale. Le norme in esso contenute sono in attuazione degli statuti nazionale e regionale e del regolamento finanziario nazionale e sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale della struttura politico-organizzativa regionale denominata “Unione regionale della Toscana” e in tale ambito di attività i rapporti tra questa e le articolazioni territoriali del Partito ai sensi dello Statuto regionale.

Art. 3 - Funzioni di indirizzo

Dopo l’approvazione del presente regolamento ogni Coordinamento Territoriale dovrà approvare un proprio regolamento finanziario che ne disciplinerà l’attività economica, finanziaria e patrimoniale e in particolare i rapporti tra questa e le Unioni comunali e i circoli territoriali. Ogni regolamento sarà sottoposto al parere consultivo del Consiglio di tesoreria regionale.

Art. 4 - Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale esercita i poteri definiti dallo Statuto regionale.

La Direzione regionale, su proposta del Tesoriere, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti che richiedono particolari competenze.

In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere regionale la rappresentanza legale e giudiziale di cui all’art.26 dello Statuto regionale e i relativi poteri possono essere attribuiti dall’esecutivo regionale con ratifica della Direzione, ad altro soggetto sino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Art. 5 - Consiglio di Tesoreria

Il Consiglio di tesoreria regionale composto a norma dell’Art.26 comma 5 dello Statuto Regionale verifica l’attuazione e il rispetto dei regolamenti finanziari nazionale e regionale, nonché la corretta applicazione della disciplina nazionale sul personale.

Il Consiglio di Tesoreria collabora con il Tesoriere nella predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e nell’aggiornamento eventuale delle norme sulla contribuzione degli eletti.

Il Consiglio di Tesoreria approva le modalità di ripartizione delle quote di iscrizioni tra i diversi soggetti che compongono la struttura federale del partito di cui ha il capo IV dello Statuto Regionale.

Il Consiglio di Tesoreria approva la ripartizione dei contributi derivanti dalle primarie autogestite per la selezione di candidature a ruoli di partito e istituzionali fra i livelli interessati.

Art. 6 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Regionale a norma dell'Art. 45 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti.

Art. 7 - Le entrate

Le entrate dell'Unione regionale del Partito Democratico, ai sensi dell'art. del Regolamento finanziario nazionale, sono costituite da:

- a) da una quota fissa per ogni iscritto, da definirsi annualmente dal Consiglio di tesoreria entro il 31 ottobre;
- b) da una quota fissa per ogni elettore che partecipa alle elezioni primarie, con riferimento alle sole annualità in cui si svolgono dette elezioni;
- c) dal contributo che ciascun eletto e amministratore della Regione Toscana versa al Partito Regionale in attuazione delle disposizioni contenute nell'allegato A del presente regolamento;
- d) dai contributi pubblici per le spese elettorali in ragione del 20 %) per le elezioni politiche ed europee e del (100%) per le elezioni regionali;
- e) dai contributi che gli iscritti e le iscritte al partito che ricoprono cariche in organismi di rilevanza regionale.
- f) da contributi liberali erogati da soggetti ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti.
- g) dai contributi dei parlamentari eletti in Toscana stabiliti con il regolamento elettorale nazionale

Art. 8 - Criteri per la ripartizione dei fondi nazionali

I contributi pubblici per le spese elettorali erogati all'Unione regionale, saranno ripartiti in base alle seguenti modalità:

- a) il 50% sarà destinato ai Coordinamenti Territoriali, in ragione dei voti di ogni Coordinamento Territoriale;
- b) il 50% sarà destinato all'Unione regionale, che può prevedere anche un eventuale sostegno ai coordinamenti territoriali in condizioni di gravi difficoltà finanziarie.

Art. 9 - Sottoscrizione

L'Unione regionale può, in accordo con la Direzione nazionale e con i coordinamenti territoriali, promuovere sottoscrizioni finalizzate a specifici progetti.

I forum e i settori tematici del Partito Democratico concordano con i coordinamenti territoriali eventuali sottoscrizioni e raccolte di fondi straordinarie.

Art. 10 – Gestione finanziaria La gestione finanziaria del Partito Democratico è caratterizzata dal “vincolo di bilancio”, A tal fine per ogni esercizio finanziario che ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare dovrà essere redatto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo il cui requisito dovrà essere l'equilibrio finanziario.

Ogni spesa che non derivi da obblighi contrattuali (affitto, mutui, utenze ovvero le spese del fondo economato di cui al successivo articolo) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Tesoriere per attestarne la disponibilità.

Art 11 – Fondo di economato

Per le piccole spese di cancelleria e rimborsi spese ecc. il bilancio prevede uno specifico capitolo denominato Fondo di economato di norma non superiore al 10% delle spese totali.

A cura del Tesoriere è approvato uno specifico regolamento di gestione del fondo.

Art. 12 – Il Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo è redatto dal tesoriere regionale entro il 31 ottobre di ogni anno per essere sottoposto alla approvazione della direzione regionale nei 30 giorni successivi esso deve contenere, fra l'altro, una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'Organizzazione Giovanile e delle attività della Conferenza permanente delle Donne democratiche toscane il cui ammontare sarà stabilito annualmente. Il bilancio preventivo rispetterà quanto previsto dall'Art.1, comma 6 dello Statuto Regionale del Partito, in termini di pluralismo politico.

Il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo per essere sottoposto nei 30 giorni seguenti alla approvazione della direzione regionale.

Il Bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico è corredato da una relazione sulla gestione e dal parere dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - Contributi da eletti e nominati in Enti pubblici regionali

I candidati risultati eletti alle elezioni regionali o nominati a funzioni di governo versano con le modalità stabilite dallo specifico regolamento elettorale, approvato dalla Direzione Regionale, una somma a titolo di contributo elettorale.

Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico nominati o eletti in funzioni istituzionali o di governo in Enti pubblici regionali, sono tenuti a versare mensilmente all'Unione regionale del PD, una quota dell'indennità percepita.

Art. 14- Inadempienze

Ai soggetti di cui all'art.13 che risultassero inadempienti per due mesi successivi, il tesoriere inoltrerà specifica comunicazione scritta al fine di sanare la propria posizione, proseguendo l'inadempienza nei 30 giorni successivi sarà comunicata alla direzione regionale per i provvedimenti conseguenti.

Non sono candidabili per nessun ruolo istituzionale e di partito gli iscritti non in regola con il regolamento finanziario.

Art. 15 – Eletti negli organismi di direzione regionale

La partecipazione alle riunioni degli organi, esecutivo e di direzione regionale da parte dei loro componenti non comporta la corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi spesa, salvo i casi di incarichi specifici e missioni ordinate dal segretario o dagli organismi di cui sono membri. E' facoltà dei coordinamenti territoriali valutare i casi in cui risulta opportuno concedere un rimborso spese ai propri membri eletti negli organismi di direzione regionale.

Art. 16 - Rapporti di lavoro

La Direzione regionale è dotata di una propria pianta organica, approvata dalla Direzione regionale su proposta del Segretario nel rispetto del vincolo di bilancio e del contratto di lavoro vigente.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 18- Norme transitorie

Il presente regolamento sarà coordinato e reso omogeneo per le eventuali parti difformi con quello nazionale dopo la sua approvazione, a cura dell'apposita commissione statutaria regionale. Per il primo esercizio finanziario non viene redatto il bilancio preventivo.

Allegato A:

Regolamento del rapporto economico tra eletti «aderenti al Gruppo consiliare regionale del Partito Democratico » e l'«Unione Regionale del Partito Democratico della Toscana»

Il Consigliere e/o l'Amministratore regionale che percepisce una indennità dalla Regione ne versa autonomamente una quota all'Unione regionale del PD con le seguenti modalità:

1. l'eletto e/o l'amministratore dà mandato con delega scritta all'amministrazione finanziaria della Regione affinché trattenga parte degli emolumenti e li versi mensilmente sul conto dell'Unione regionale del PD;
2. la quantificazione è in misura fissa di:
 - a. euro 1000 <mille>mensile per i consiglieri ,
 - b. euro 1100 <millecento> mensile per Segretario e Vice Presidente di Commissione
 - c. euro 1200 <milleduecento> mensile per Presidente di Commissione, Capo Gruppo, Questore o Segretario di Consiglio
 - d. euro 1300 <milletecento> mensile per Assessori e Vice Presidente del Consiglio e Vice Presidente di Giunta Regionale.
 - e. euro 1400 <millequattrocento> mensile per Presidente Giunta Regionale e Presidente Consiglio
3. I nominati con funzione politica in organi di gestione regionale versano all'Unione regionale una quota pari al 15% dell'indennità lorda percepita.